

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 125

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MERLONI, STEGAGNINI, KESSLER, MARZOTTO CAORTA, SANESE, ORSINI BRUNO, PEZZATI, SABBATINI, ZOLLA, LUCCHESI, PRANDINI, CERIONI, BORRUSO, MASTELLA, GARZIA, QUIETI, CASTELLUCCI, QUARENGHI VITTORIA, CASINI, MAZZOTTA, CICCARDINI, CITARISTI, CORDER, FORNASARI, MANFREDI MANFREDO, MARABINI, MORO, USELLINI

Presentata il 21 giugno 1979

Provvedimenti a favore dei profughi del Vietnam

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nuova tragedia che si è abbattuta sul popolo vietnamita ha scosso i sentimenti umanitari del popolo italiano.

Appelli e richieste urgenti di interventi sono stati rivolti al Segretario generale delle Nazioni Unite, poiché il problema, per la sua portata e per le sue implicazioni, non può ritenersi limitato ad un popolo o ad una zona del mondo, ma coinvolge ed impegna la coscienza civile di tutti i Paesi democratici.

Non si può restare indifferenti dinanzi alle terribili vicende dei profughi vietnamiti, che chiedono soltanto di poter trovare tranquillità e lavoro, dopo aver sofferto inumani sacrifici conseguenti ad una guerra lunga e spietata.

Il popolo italiano ha già dato segni tangibili della sua sensibilità per questo grave problema; di fronte alla notizia che migliaia di vietnamiti sono addirittura respinti da alcuni paesi nei quali cercano un primo rifugio, si va registrando una vera e propria mobilitazione popolare e civile, affinché siano assunte idonee e concrete iniziative.

Non pochi sono i problemi che il nostro Paese deve affrontare per aprire le sue porte a questi sventurati. Ma sentiremmo di compromettere per sempre la nostra dignità di uomini se ci rifiutassimo di affrontarli. Ancora una volta nella storia si consuma l'olocausto di un popolo inerme fra l'indifferenza quasi gene-

rale, con sterili deplorazioni o dubbie attestazioni di solidarietà.

La questione postula interventi efficaci ed urgenti, onde riteniamo di presentare l'unità proposta di legge, al fine di dare un'immediata ospitalità nel nostro Paese ad una parte dei profughi vietnamiti.

L'articolo 1 della proposta, nello spirito dell'articolo 10, secondo e terzo comma, della Costituzione, rende operante il diritto di asilo a favore dei profughi dalla penisola indocinese.

Si è inteso far riferimento specifico al diritto d'asilo sia per individuare e determinare esattamente la posizione giuridica del profugo in Italia sia per la motivazione politica che spinge il profugo a chiedere aiuto all'Italia.

L'articolo 2 si rende necessario con le sue deroghe alle norme sull'iscrizione nelle liste di collocamento.

Infatti il profugo non dovrà sentirsi un assistito dalla pietà altrui, ma una persona che, accolta in un Paese, possa poi dimostrare con il suo lavoro la volontà di contribuire allo sviluppo sociale, economico e produttivo della nazione che lo ospita.

L'articolo 3 stabilisce le misure dello aiuto finanziario necessario per conseguire l'inserimento dello stesso profugo nel tessuto sociale e lavorativo del popolo italiano, anche se le misure proposte possono essere suscettibili di variazioni o modifiche.

L'articolo 4 della proposta prevede lo stanziamento dei fondi occorrenti per la spesa in ossequio al dettato costituzionale.

Onorevoli Colleghi, siamo certi che la soluzione del problema costituisca esigenza di umanità e civiltà condivisa da tutti i componenti dell'Assemblea e, pertanto, siamo fiduciosi nel favorevole accoglimento della proposta in parola.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga a tutte le vigenti disposizioni di legge o amministrative può essere concesso il diritto di asilo a 80.000 profughi provenienti dalla penisola Indocinese, designati dall'Alto Commissariato Profughi delle Nazioni Unite.

ART. 2.

Ai profughi capi famiglia è consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento della località da loro prescelta, nonché il diritto a trasferirsi ad altra lista, anche a prescindere dalla temporanea residenza.

ART. 3.

Il Ministero dell'interno concede ai profughi capi famiglia per il primo anno di soggiorno in Italia e sino a quando non abbiano trovato occupazione, un sussidio di lire 200.000 mensili, con un'aggiunta di lire 50.000 mensili per ogni persona a carico oltre le tre.

ART. 4.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con corrispondente diminuzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1979.